



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

Prot. n. 3181

Ordinanza n. 1945

OGGETTO: Interdizione al transito veicolare in via Matteotti nel tratto compreso tra via San Giovanni e via Provinciale, lasciando a disposizione un passaggio pedonale, considerando che nella citata strada passi la via Lauretana, dal giorno 29/06/2021 al 06/08/2021.

IL SINDACO

DATO CHE, in data 24/06/2021 è pervenuta in questo ente la richiesta del signor Antinori Mario per la modifica di viabilità di Via Matteotti nel tratto compreso tra via San Giovanni e via Provinciale;

CONSIDERATO che per un corretto e sicuro svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile situato in via Matteotti necessita di apportare alcune limitazioni alla circolazione stradale;

RITENUTO doveroso adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale per la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

VISTI gli art.5 e 7 del D.lgs.30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. e suo Regolamento di esecuzione del C.d.S, D.P.R. n. 495/92;

VISTO art. 107 del D.lgs. n.267/2000 sull'ordinamento degli Enti locali;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

L'INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA MATTEOTTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN GIOVANNI E VIA PROVINCIALE, LASCIANDO A DISPOSIZIONE UN PASSAGGIO PEDONALE, DAL GIORNO 29/06/2021 AL GIORNO 06/08/2021.

DISPONE

- Il sig. Antinori Mario è incaricato di mettere in opera la prescritta segnaletica stradale;
- Potranno essere accordate deroghe dal personale della Polizia Locale impiegato nella vigilanza, a privati che per inderogabili impegni non possono soddisfare privati e legittimi diritti senza ausilio del proprio autoveicolo;
- La Polizia Locale potrà altresì apportare tutte le variazioni necessarie alla disciplina del transito e della sosta dei veicoli per la migliore riuscita;
- E' fatto obbligo agli utenti di osservare quanto in essa previsto nella presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti e sanzionati ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

- Sindaco;
- Al Comando Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Albo pretorio on-line;

Belforte del Chienti (MC), li 29/06/ 2021

IL SINDACO
(Dott. Ing. Alessio Vita)

